Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 16 luglio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 luglio 1959, n. 469.
Norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234. Pag. 2482

LEGGE 7 luglio 1959, n. 470.
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato Pag. 2483

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1959, n. 471.
Norme sulla estensione della tutela assicurativa alle malattie professionali nel settore dell'agricoltura Pag. 2484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 472.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari Pag. 2485

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1959, n. 473.
Prelevazione di L. 401.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59. Pag. 2485

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1959.
Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi Pag. 2486

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1959.
Commissione consultiva per la formulazione dei pareri tecnici inerenti alle istanze per la concessione della sospensione dei dazi d'importazione sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, sulle apparecchiature e relative parti. Pag. 2486

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.
Approvazione del piano tecnico n. 576 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Augusta, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e dei lavori necessari per l'esecuzione del piano tecnico stesso Pag. 2487

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.
Approvazione del piano tecnico n. I/106 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento del collegamento telefonico fra Triggiano e Bari. Pag. 2488

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.
Approvazione del piano tecnico n. I/109 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Alcamo e Castellammare del Golfo, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e dei lavori necessari per la esecuzione del piano tecnico stesso Pag. 2488

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.
Approvazione del piano tecnico n. I/112 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'attivazione del collegamento telefonico diretto tra Potenza e Polla Pag. 2488

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.
Approvazione del piano tecnico n. I/113 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento del collegamento telefonico tra Ravanusa e Canicattì Pag. 2489

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.
Approvazione del piano tecnico n. I/114 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento dei collegamenti telefonici tra Mistretta e Santo Stefano di Camastra Pag. 2489

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag 2490

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag 2490

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag 2490

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag 2490

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 2490

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . . Pag 2490

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958. Pag. 2490

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag. 2491

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . Pag. 2491

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . Pag. 2491

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . Pag. 2491

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . Pag. 2491

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . . Pag. 2491

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag 2491

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag 2491

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag 2491

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . Pag 2491

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 Pag 2491

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . Pag 2491

Ministero dell'agricoltura e delle foreste Riforma fondiaria:

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 2491

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2492

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968 . . . . Pag. 2493

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2493

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli e per esami per il conferimento di quattordici borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche . . . . Pag. 2494

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Taranto Pag. 2495

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di pubblicazione di graduatorie di concorsi . . . . . Pag. 2495

Prefettura di Pistoia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Monsummano Terme (Pistoia) Pag 2496

Prefettura di Messina: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina . . . . . Pag. 2496

Prefettura di Milano: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . . . Pag. 2496

Prefettura di Novara: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara . . . . . . Pag. 2496

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 16 LUGLIO 1959:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1958.

Classificazione nazionale degli alberghi, pensioni e locande per il biennio 1959-60.

(650)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 luglio 1959, n. **469**.

Norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati delle carriere speciali di cui alla parte II, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che siano stati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario od equiparata, o che a tale qualifica siano successivamente pervenuti o pervengano ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, oppure mediante gli esami previsti dall'art. 362 del citato testo unico, possono conseguire la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante:

a) scrutinio per merito comparativo, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1234;

b) concorso per esami, di cui all'art. 196 del testo unico sopra citato, prescindendo dalle anzianità stabilite dall'articolo stesso.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che abbiano ottenuto la promozione a segretario, o qualifica equiparata, delle carriere speciali mediante scrutinio per merito comparativo in applicazione dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270.

Art. 2.

La ripartizione dei posti da conferire mediante i sistemi di avanzamento previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, è effettuata, entro il limite delle disponibilità di organico, sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare allo scrutinio, ed il numero degli impiegati della carriera di concetto dello stesso ruolo che non hanno i requisiti per essere ammessi allo scrutinio medesimo ma hanno compiuto, nella carriera predetta, nove anni di effettivo servizio, se muniti di diploma di laurea o titolo equipollente, ovvero tredici anni di effettivo servizio, se provvisti soltanto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La frazione di posto superiore alla metà si considera come posto intero.

Art. 3.

Nei confronti degli impiegati che conseguono la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, i quali siano pervenuti al grado 9° di gruppo *B* con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956, o che alla stessa data fossero in possesso dell'anzianità prescritta per la ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la suddetta nomina è riportata a tutti gli effetti al 1° luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria.

Art. 4.

I posti conferibili in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere speciali, ai sensi degli articoli 361 e 364 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono attribuiti con gli scrutini per merito comparativo previsti dall'art. 1 della presente legge, fermi restando anche i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 366 del medesimo testo unico in favore degli impiegati di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939.

In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui al precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero è effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica di vice direttore, o equiparata, a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Art. 5.

I concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata delle carriere speciali, indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno revocati, qualora alla stessa data non siano state iniziate le prove di esame. I posti già destinati ai concorsi revocati sono conferiti a norma del precedente art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 7 luglio 1959, n. **470.**

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1959, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n.392, che abbia venti anni di servizio effettivo, è pari al quarantaquattro per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'uno e ottanta per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi indicati nelle tabelle annesse alla legge 29 dicembre 1956, n. 1443, sono computabili in ragione dell'80 per cento.

Art. 2.

Il trattamento di pensione previsto nell'articolo precedente è esteso al personale cessato dal servizio prima del 1° luglio 1959 La liquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti.

Art. 3.

All'onere di un miliardo derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1959, n. 471.

Norme sulla estensione della tutela assicurativa alle malattie professionali nel settore dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 313, che conferisce al Governo la delega a dettare norme in materia di assicurazione contro le malattie professionali nel settore dell'agricoltura;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonchè le relative norme regolamentari;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, nonchè le relative norme regolamentari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Ministro per la sanità, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro agricolo ed altresì le norme del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relativo regolamento, successive aggiunte, integrazioni e modifiche, in quanto applicabili e non in contrasto, salvo sempre quanto diversamente disposto con le norme che seguono.

Art. 2.

La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con la richiesta di visita medica a domicilio, ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio.

Il lavoratore che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per più di quindici giorni da quello dell'astensione dal lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno della denuncia.

Se la malattia non determina immediatamente e necessariamente astensione dal lavoro, essa si considera iniziata a tutti gli effetti, escluso quello della corresponsione della indennità di inabilità temporanea assoluta o della rendita, nel giorno della prima visita medica.

Art. 3.

Il medico che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale deve trasmetterne il certificato denuncia all'Istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità previste dall'art. 71 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, quando la malattia possa a suo giudizio determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di sei giorni.

Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

Art. 4.

Quando per l'incertezza dei sintomi e la difficoltà della diagnosi la malattia sia stata denunziata ad altro Ente previdenziale, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni è interrotta fino a quando la malattia non sia stata dichiarata professionale ovvero finchè non sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'Ente adito.

Art. 5.

Nell'erogazione delle prestazioni sanitarie non si applica la condizione prevista al secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, nei confronti delle persone di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 6.

Le prestazioni economiche vengono corrisposte con le modalità e nella misura previste nella legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modifiche e integrazioni.

La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità permanente di grado superiore al venti per cento.

Art. 7.

Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro cessanta giorni dalla data della morte.

Art. 8.

Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidità o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella di cui alla legge 21 marzo 1958, n 313, annessa al decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 9.

L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento conferitegli, sia in via generale che particolare, ha, per i casi di anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visiste mediche che verranno effettuate in base alle norme sull'igiene e la profilassi della stessa.

Art. 10.

Le prestazioni sono dovute, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le malattie professionali manifestatesi dalla data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 313. Le relative domande devono essere presentate nei termini di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a pena di decadenza

Non è dovuta alcuna prestazione per le malattie professionali che si manifestino in coloro che abbiano cessato, prima della data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n 313. di prestare la loro opera nelle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 11.

La tutela assicurativa disposta dalla legge 21 marzo 1958, n. 313, per le malattie indicate nella tabella di cui all'art. 1 della legge medesima, non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — GIARDINA — GONELLA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n 119, *foglio n* 84 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. **472.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

1) « Letteratura cristiana antica ».

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

1) « Medicina del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 99. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1959, n. **473.**

Prelevazione di L. 401.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di lire 401.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1958-59.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S V On concerne la prelevazione di L 401 000 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni.

Ministero di grazia e giustizia	
Compensi speciali al personale dell'Amministrazione centrale, giudiziaria e penitenziaria (capitoli nn 7, 36 e 59) . (Integrazioni indispensabili per provvedere ad imprevedibili maggiori spese connesse con le elezioni amministrative in taluni Comuni)	L 7 000 000
Ministero degli affari esteri	
Spese di rappresentanza e di cerimoniale (capitolo n. 35) . (Assegnazione indispensabile connessa con le recenti visite in Italia di Capi di Stato esteri)	» 40 000 000
Ministero dei lavori pubblici	
Spese per necessità urgenti dipendenti da eventi eccezionali (capitoli nn 142 e 166)	» 350 000 000
Ministero delle partecipazioni statali	
Compensi speciali (capitolo n 11) . . . (Integrazione indispensabile per remunerare le eccezionali prestazioni rese dal personale, in dipendenza di sopravvenute esigenze di servizio prima non prevedibili).	» 4 000 000
	L 401 000 000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965, 968, 969, 970 e 977;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario

1958-59, è autorizzata la prelevazione di L. 401.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. n. 7. — Compensi speciali, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 36. — Compensi speciali, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 59. — Compensi speciali, ecc.	»	500.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 35. — Spese di rappresentanza, ecc.	L.	40.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 142. — Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc.	L	100.000.000
Cap. n. 166. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. . .	»	250.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:		
Cap. n. 11. — Compensi speciali, ecc	L.	4.000.000
	L.	401.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n* 109 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1959.

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro Finanze n. 4, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio:

Visto il proprio decreto n. 29849 del 26 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro Finanze n. 5, foglio n. 101, con il quale fu nominato componente della predetta Commissione il dottor Giovanni Gioia;

Considerato che il dott. Giovanni Gioia è stato collocato a riposo per cui ha cessato da tale incarico;

Ritenuto di doversi sostituire il predetto funzionario con il dott. Mario Scoppa, direttore di sezione del Ministero delle finanze che viene così a cessare dall'incarico di segretario della Commissione stessa, conferitogli con il decreto interministeriale n. 35561 del 20 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1950, registro n. 3 Finanze, foglio n. 360;

Ritenuto necessario di doversi provvedere anche alla nomina del nuovo segretario della predetta Commissione nella persona del dott. Corrado Genovesi, consigliere di 1ª classe;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° marzo 1959 il dott. Mario Scoppa, direttore di sezione del Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, cessa dall'incarico di segretario della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio ed è nominato, con la stessa decorrenza, componente della predetta Commissione interministeriale in sostituzione del dott. Giovanni Gioia, collocato a riposo.

Il dott. Corrado Genovesi, consigliere di 1ª classe del Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato, con decorrenza dal 1° marzo 1959, segretario della Commissione interministeriale predetta in sostituzione del dott. Mario Scoppa.

Roma, addì 8 aprile 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1959
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 138. — BENNATI

(4125)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1959.

Commissione consultiva per la formulazione dei pareri tecnici inerenti alle istanze per la concessione della sospensione dei dazi d'importazione sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, sulle apparecchiature e relative parti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, numero 1173, del 13 dicembre 1957, sulla sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, attrezzature e loro parti, destinati alla costruzione ed all'esercizio di detti reattori;

Considerata l'opportunità per l'Amministrazione di poter disporre di una Commissione consultiva composta di funzionari delle Amministrazioni statali e di esperti tecnici qualificati, per la formulazione dei pareri tecnici sulle istanze tendenti ad ottenere la sospensione dei dazi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956;

Viste le singole designazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'industria e commercio, una Commissione consultiva per la formulazione dei pareri tecnici inerenti alle istanze per la concessione della sospensione dei dazi di importazione, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1173 del 13 dicembre 1957, sui reattori nucleari, nonchè sui materiali (combustibili, moderatori, refrigeratori, ecc.) sulle apparecchiature e relative parti, per la costruzione e l'esercizio di detti reattori, che non possono essere forniti dall'industria nazionale e risultino necessari per studi ed esperimenti o per la produzione di energia o di materiali fissili.

Art. 2.

La predetta Commissione è così composta:

Dott. Guido Giorgi, direttore generale, presidente;

Ing. Crescenzio Bellei, ispettore generale in rappresentanza del Ministero industria e commercio - Direzione generale produzione industriale;

Ing. Mattia Maruffi, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero industria e commercio Divisione energia nucleare;

Dott. Michelangelo Guadagnini, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dott. ing. Arturo Calori, in rappresentanza del Comitato nazionale ricerche nucleari;

Dott. Filippo Scifoni, esperto, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Art. 3.

L'ing. Antonio Baglio, ispettore generale - Ministero industria e commercio, è chiamato a sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente.

Il dott. Pasquale Salvi, consigliere di 1ª classe, è incaricato dell'ufficio di segreteria della Commissione.

Art. 4.

I lavori della Commissione avranno termine entro il 6 giugno 1959.

Ai componenti della Commissione ed al segretario sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 15 del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1958 1959.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1959
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n 314

(4122)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 576 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Augusta, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilita delle opere e dei lavori necessari per l'esecuzione del piano tecnico stesso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n 884;

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 13 febbraio 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 576 relativo all'automatizzazione della rete urbana di Augusta; nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete urbana di Augusta;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art 1.

E' approvato il piano tecnico n. 576 presentato dalla Società S.E.T. concernente l'automatizzazione della rete urbana di Augusta.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 576 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori, dovranno essere ultimati entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3940)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/106 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento del collegamento telefonico fra Triggiano e Bari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 26 novembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/106 relativo al potenziamento del collegamento telefonico fra Triggiano e Bari;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il potenziamento del collegamento telefonico fra Triggiano e Bari;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/106 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente il potenziamento del collegamento telefonico fra Triggiano e Bari.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/109 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Alcamo e Castellammare del Golfo, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e dei lavori necessari per la esecuzione del piano tecnico stesso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 10 gennaio 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/109 relativo alla posa di un cavo interurbano tra Alcamo e Castellammare del Golfo, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano tra Alcamo e Castellammare del Golfo;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/109 presentato dalla Società S.E.T. concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Alcamo e Castellammare del Golfo.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/109 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori, da incominciarsi entro il mese di agosto 1959 dovranno compiersi entro il mese di novembre 1959.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/112 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'attivazione del collegamento telefonico diretto tra Potenza e Polla.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del

servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 14 gennaio 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/112 relativo alla attivazione del collegamento telefonico diretto tra Potenza e Polla;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'attivazione del collegamento telefonico diretto tra Potenza e Polla;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/112 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'attivazione del collegamento telefonico diretto tra Potenza e Polla.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3943)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959

Approvazione del piano tecnico n. I/113 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento del collegamento telefonico tra Ravanusa e Canicattì.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 28 gennaio 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/113 relativo al potenziamento del collegamento telefonico tra Ravanusa e Canicattì;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il potenziamento del collegamento telefonico tra Ravanusa e Canicattì.

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/113 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente il potenziamento del collegamento telefonico tra Ravanusa e Canicattì.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3945)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/114 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento dei collegamenti telefonici tra Mistretta e Santo Stefano di Camastra.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 28 gennaio 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n I/114 relativo al potenziamento dei collegamenti telefonici tra Mistretta e Santo Stefano di Camastra;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il potenziamento dei collegamenti telefonici tra Mistretta e Santo Stefano di Camastra;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/114 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente il potenziamento dei collegamenti telefonici tra Mistretta e Santo Stefano di Camastra.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3944)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 226, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4107)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 227, il comune di Locri (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27 625 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4108)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 251, il comune di Monasterace (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 300 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4102)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 217, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16 890 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4103)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 212, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9 700 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4104)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 213, il comune di Taurianova (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4105)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 214, il comune di Delianuova (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4106)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 215, il comune di Mammola (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4109)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 241, il comune di Monte Porzio (Pesaro Urbino), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 750 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4110)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 242, il comune di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23 440 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4111)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 231, il comune di San Severo (Foggia), e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15 200.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4090)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 232, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.890.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4092)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 229, il comune di Vasto (Chieti), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.775.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4097)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 262, il comune di Vicovaro (Roma), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 337.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4098)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 256, il comune di Vivaro Romano (Roma), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.850 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4099)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n 243, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno), e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 205 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4100)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n 216, il comune di Maropati (Reggio Calabria), e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 480 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4101)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 237, il comune di Ardore (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11 900 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4112)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 235, il comune di Bivongi (Reggio Calabria), e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 970 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4113)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 233, il comune di Condofuri (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 670 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4114)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 253, il comune di Treia (Macerata), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 800 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4115)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 265, il comune di Carrara (Massa Carrara), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31 500.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4116)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 267, il comune di Guiglia (Modena), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 490 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4117)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 238, il comune di Pimonte (Napoli), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 990 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4118)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n 218, il comune di Cori (Latina), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 25.675.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4119)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 254, il comune di Formia (Latina), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11 550 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4120)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 252, il comune di Fano (Pesaro Urbino), e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267 000.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4121)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Cropani (Catanzaro), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1446 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta TALARICO Carmine di Antonio, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 1.484.008 (lire unmilionequattrocentottantaquattromilaotto).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 30, particella 21, reddito dominicale: L. 16 547,90
6º Corpo terreni, superficie: Ha 84.46 50
6º Corpo terreni, reddito dominicale: L. 22.200,94

Corrige

Foglio 30, particella 21, reddito dominicale: L. 16 547,65
6º Corpo terreni, superficie: Ha 84 36 50
6º Corpo terreni, reddito dominicale: L. 22 266,44

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3865)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della predetta legge n. 156, viene altresì disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Date di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156)		
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data		Lire	Riferimenti	Errata	Corrige
	Ente Puglia e Lucania											
1	BATTILORO QUARTO Domenico fu Tommaso	Petacciato	272.81.17	4292	28-12-52	19s.o.6	24- 1-53	16- 8-53	18.541 080			
2	CURATO Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico	Biccari	26.09.24	—	17- 7-57	249	8-10-57	1- 3-55	2.713.610			
3	GUARINI Eleonora fu Giovanbattista	S. Cesarea Terme	32.30.65	3717	27 12 52	16s.o.1	21- 1-53	28- 5-53	2.097.479	Fgl. 4, part. 43, reddito dominicale	L. 172,85	L. 172,83
										Fgl. 12, part. 22, reddito dominicale	L. 275,15	L. 257,15
										Fgl. 15, part. 93, reddito dominicale	L. 134,50	L. 134,54
										Fgl. 21, particelle 4, 7, 21 22 - numero del foglio di mappa	21	31
										4° corpo terreni - totale reddito dominicale	L. 590,11	L. 572,11
										Riepilogo: Totale complessivo reddito dominicale	L. 6.150,10	L. 6.132,10
4	GUARINI Eleonora fu Giovanbattista	Lecce	54.08.11	3716	27-12-52	16s.o.1	21- 1-53	27- 5-53 su L. 1.837.128 e 16- 8-53 su L. 2.417.872	4 255.057			
5	LA ROTONDA Paolo fu Felice	Troia	83.20.78	2370	29-11-52	298s.o.	24-12-52	16- 8-53	4.798.919	Fgl. 18, part. 6/1 - reddito dominicale	L. 671,60	L. 681,60
										Totale reddito dominicale	L. 18.574,31	L. 18.584,31

Roma, addì 25 giugno 1959

Visto, p il *Ministro* SCARASCIA... SCARANTINO

(3845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n 53

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n. 255615 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n. 7/5112281 al n. 7/5112320) di L 100 000
» 255616 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n. 7/5112301 al n. 7/5112320) » » 100 000
» 255617 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n. 7/5112321 al n. 7/5112340) . » » 100 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Taranto e denunciati distrutti dal sig Trani Matteo, nato ad Ischia il 25 settembre 1917 e domiciliato in Grottaglie (Taranto).

2) n. 346627 di L. 50.000 capitale nominale,
» 346628 di L. 50 000 capitale nominale;
» 596007 di L. 100 000 capitale nominale;
» 596008 di L. 100.000 capitale nominale;
» 596009 di L. 100.000 capitale nominale;
» 596010 di L. 100.000 capitale nominale;

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dalla signora Baravalle Maria in Cardona, nata a Savigliano il 12 maggio 1908 e domiciliata in Torino, corso San Maurizio n 9

3) n. 239910 di L. 50 000 capitale nominale;

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Genova e denunciato smarrito da Novara Amerigo, nata a La Spezia il 12 marzo 1912, domiciliata in Sestri Levante, via Nazionale n 14

4) n 6276 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 07/9652551 al n 7/9652552) . di L 10 000
» 3576 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/9014301 al n 7/9014304) . . » » 20.000
» 3577 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/9014305 al n. 7/9014308) . . » » 20 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Ancona e denunciati smarriti da Ferranti Giuseppe, nato a Penna San Giovanni il 10 marzo 1890 e domiciliato in Ancona, piazza Rosselli n. 2.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 25 giugno 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(3830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 15 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	647,55	648,80	648,80	648,625	647,50	648,20	648,75	648 —	648,15	648,15
Fr Sv.	143,99	144,02	144,035	144,025	143,95	144,01	144,035	144 —	144 —	144 —
Kr D	90,11	90,09	90,11	90,12	90,10	90,10	90,125	90,12	90,10	90,10
Kr N	87,18	87,19	87,21	87,2075	87,20	87,19	87,205	87,119	87,19	87,19
Kr Sv	119,94	119,95	119,96	119,99	119,95	119,95	119,96	119,94	119,96	119,95
Fol	164,56	164,57	164,64	164,59	164,50	164,50	164,575	114,57	164,57	164,58
Fr. B.	12,43	12,432	12,4355	12,43625	12,43625	12,43	12,4345	12,43	12,43	12,43
Fr. Fr.	126,47	126,46	126,47	126,4675	126,50	126,47	126,455	126,47	121,48	126,47
Lst	1744,65	1745 —	1745 —	1745,20	1744,95	1744,67	1745,05	1744,60	1744.70	1744,95
Dm occ.	148,43	148.42	148,47	148,475	148,44	148,44	148,455	148,44	148,44	148,45
Scell. Austr	24,03	24,035	24,04	24,05	24,04	24,04	24,0475	24,03	24,04	24,04

Media dei titoli del 15 luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,30
Id 3,50 % 1902	70,80
Id. 5 % 1935	100,85
Redimibile 3,50 % 1934	90,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,275
Id 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % 1936	99,15
Id 5 % (Città di Trieste)	96,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1960)	100,25
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	100,175
Id 5 % (» 1º gennaio 1962)	100,125
Id 5 % (» 1º gennaio 1963)	100,125
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	100,225
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	100,10
Id 5 % (» 1º aprile 1966)	100,075
Id 5 % (» 1º gennaio 1968)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	648,687
1 Franco svizzero	144,034
1 Corona danese	90,122
1 Corona norvegese	87,206
1 Corona svedese	119,975
1 Fiorino olandese	164,582
1 Franco belga	12,435
100 Franchi francesi	126,461
1 Lira sterlina	1745,125
1 Marco germanico	148,465
1 Scellino austriaco	24,049

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di quattordici borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, sulla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

Visto l'art 9 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio a laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche, al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale,

Vista la nota n 168675 in data 21 marzo 1959, con la quale il Ministero del tesoro ha manifestato il proprio assenso al provvedimento,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di quattordici borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche, da usufruire presso gli Osservatori per le malattie delle piante e presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art 2.

La durata di ciascuna borsa è di anni due, a decorrere dalla data in cui l'assegnatario avrà iniziato a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto al quale sarà stato destinato. Tale borsa potrà essere prorogata per un altro anno, senza concorso, su proposta del direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L 600.000 (seicentomila) annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'Osservatorio o dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita

L'onere relativo farà carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960 61 e 1961-62, corrispondenti al cap 43-1 del corrente esercizio finanziario

Art 4

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso della laurea in scienze agrarie o naturali o biologiche e che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Art 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

In detta domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso,

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il titolo di studio con la specifica del voto di laurea e del punteggio riportato nelle singole materie di esame

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi Osservatorio od Istituto presso il quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo della domanda è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Ufficio segreteria.

Art 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di cinque membri, dei quali quattro scelti fra i direttori degli Osservatori per le malattie delle piante o degli Istituti di ricerca e di sperimentazione e uno fra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore generale

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

L'esame, che avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, consiste in una prova orale sulla entomologia, sulla patologia vegetale e sulle principali disposizioni riguardanti la difesa fitosanitaria.

Il programma di esame è allegato al presente decreto

Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di 20 punti, di cui 10 riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno, a pena di decadenza, far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, Divisione IV - entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita;
2) diploma di laurea in originale o in copia notarile;
3) certificato dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie ed in quello di laurea,
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato di godimento dei diritti politici,
6) certificato di buona condotta morale e civile;
7) certificato generale del casellario giudiziale;
8) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed i certificati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse messe a concorso

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso Uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'Osservatorio o l'Istituto cui sono stati destinati,

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera a), dovranno indicare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, comprovare di avervi rinunziato

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza, l'Osservatorio o l'Istituto presso cui sono stati assegnati.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ad altri candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 1° giugno 1959

Il Ministro · RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1959
Registro n 10, foglio n. 3

PROGRAMMA DI ESAME

Entomologia generale·

Nozioni intorno alla morfologia del dermascheletro ed alla anatomia dei principali sistemi ed organi degli insetti, con particolare riguardo alle parti del corpo sulle quali, od attraverso le quali, si esplica l'azione degli insetticidi (apparato boccale, sistema respiratorio, sistema digerente, ecc)

Sommarie nozioni intorno alla fisiologia degli insetti

Nozioni intorno alla sistematica degli insetti, acari e nematodi e riconoscimento delle principali forme dannose all'agricoltura

Nozioni intorno alla biologia degli insetti in generale, ed in particolar modo intorno al comportamento etologico degli stadi postembrionali.

Entomologia applicata:

Nozioni intorno alla entomofauna infeudata alle principali colture agrarie, con particolar riguardo ai rapporti fra ospite e fitofagi, fra i vari fitofagi conviventi o fra fitofagi e loro simbionti.

Nozioni intorno alla etologia dei principali insetti, acari e nematodi dannosi alle colture agrarie e forestali ed agli animali domestici.

Nozioni sui mezzi di lotta naturali ed artificiali, concetti generali su cause e mezzi di lotta, equilibrio biologico, parassitismo, ecc

Nozioni sulla chimica e la fisiologia degli insetticidi

Patologia vegetale:

1) fattori favorenti le infezioni delle piante,
2) i mezzi di diffusione delle malattie in natura,
3) rapporti fra ospite e parassita;
4) nozioni generali sui virus fitopatogeni e sulle loro caratteristiche biologiche;
5) le alterazioni prodotte da sfavorevoli condizioni climatiche,
6) le malattie di carenza;
7) le principali virosi della patata, del pomodoro, del tabacco, dei fruttiferi;
8) le piu diffuse micosi delle piante coltivate,
9) le più diffuse batteriosi delle piante coltivate;
10) le principali fanerogame parassite di piante coltivate,
11) nozioni caratteristiche e impiego dei più comuni anticrittogamici con particolare riguardo a quelli organici di nuova produzione.

Legislazione fitosanitaria:

Principali disposizioni riguardanti l'importazione dall'estero ed il transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali

Vigilanza sui vivai, sugli stabilimenti di selezione di semi e sulla importazione di piante, parti di piante e semi

Compiti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia

Compiti degli Osservatori per le malattie delle piante

Compiti dei commissari provinciali per le malattie delle piante

Delegati speciali per le malattie delle piante

Commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione

Certificato fitopatologico

Roma, addì 1° giugno 1959

Il Ministro RUMOR

(3965)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° marzo 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Taranto,

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n 748;

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1	Palladino dott Saverio	punti 87,09	su 132
2	Marchica dott Gaetano	» 86,36	»
3	Basso dott. Luigi	» 84,63	»
4	Montecalvo dott Antonio	» 84,40	»
5	Abbaticchio dott Pietro	» 80,36	»
6	Ferrari dott Gino	» 74,95	»
7	Madau Diaz dott Gaetano, art 4 legge 9 agosto 1954, n 748	» 74,50	»
8.	Perta dott Angelo	» 74,50	»
9.	Zito dott. Ludovico	» 74 —	»
10	Merolli dott Rocco	» 70,50	»
11.	Napolino dott Francesco	» 67,18	»
12	Salvati dott Arnaldo	» 64,86	»
13	Troccoli Bernardino	» 56 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 7 luglio 1959

p. *Il Ministro* BISORI

(4055)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione di graduatorie di concorsi

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n 21 del 21 maggio 1959 (Parte II - atti di Amministrazione) sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi indetti con decreto Ministeriale 31 marzo 1957:

1) concorso per esame e per titoli ad un posto di tecnico in prova nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano,

2) concorso per esami e per titoli ad un posto di tecnico in prova nell'Osservatorio astronomico di Trieste

(3902)

PREFETTURA DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Monsummano Terme (Pistoia)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio 14 febbraio 1959, n. 1060, pubblicato a norma di legge, col quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto di Monsummano Terme;

Visto il decreto di modifica del 12 marzo 1959, stesso numero del precedente, pubblicato a norma di legge;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per un posto di veterinario condotto del comune di Monsummano Terme, è così composta:

Presidente:

Nania dott. Mario, vice prefetto.

Membri:

Borghi dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di patologia generale ed anatomia patologica;

Fagioli dott. Oscar, veterinario condotto.

Segretario:

Consalvo dott. Carlo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Pistoia, addì 23 giugno 1959

Il prefetto: ABBATE

(3898)

PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il precedente decreto n. 3907/3ª del 31 marzo 1959, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1957;

Considerato che le condotte del comune di Casalvecchio e del comune di Motta Camastra si sono rese vacanti e che occorre provvedere alla nomina delle concorrenti che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Pedroni Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Casalvecchio Siculo, al posto di Scali Maria, rinunziataria;

L'ostetrica De Lorenzo Caterina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Motta Camastra, al posto di Pedroni Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai Comuni interessati per l'esecuzione.

Messina, addì 22 giugno 1959

Il prefetto: JOANNIN

(3899)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 1411, Div. 3ª, in data 18 marzo 1959 con il quale sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1957;

Considerato che a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge è rimasta vacante e disponibile la condotta medica di Livraga;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dallo stesso concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paleari Giuseppe è assegnato alla condotta medica di Livraga.

Il sindaco di Livraga è incaricato della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 18 giugno 1959

Il prefetto: VICARI

(3835)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero in data 19 febbraio 1959, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953 alle vincitrici del concorso bandito con decreto in data 1º giugno 1954, n. 17297;

Vista la graduatoria approvata con decreto pari numero e data del precedente;

Considerato che a seguito di rinuncia sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche del Consorzio di Maggiora-Boca e del comune di Briga Novarese;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte, secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnata:

1) Porzio Elide: consorzio di Maggiora-Boca;
2) Ponti Terzina: comune di Briga Novarese.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, del consorzio di Maggiora-Boca e del comune di Briga Novarese.

Novara, addì 30 giugno 1959

Il prefetto: SALERNO

(3999)

PELLINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.